

Codice A2202A

D.D. 19 dicembre 2024, n. 1832

**"Comunità Energetica Rinnovabile del Canavese Ivrea 1315" con sede in Ivrea (TO).
Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.**



ATTO DD 1832/A2202A/2024

DEL 19/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

OGGETTO: “Comunità Energetica Rinnovabile del Canavese Ivrea 1315” con sede in Ivrea (TO).
Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.

Premesso che

il Presidente dell’Associazione “Comunità Energetica Rinnovabile del Canavese Ivrea 1315” con sede in Ivrea (TO), Via dei Cappuccini 22/A, C.F. 04034020042, ha presentato istanza di iscrizione dell’Associazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, acquisita al prot. n. 41611 del 18/09/2024;

l’Associazione anzidetta, in coerenza con la natura e le finalità dei suoi associati, persegue lo scopo di *“costituire e gestire Configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili ai sensi delle disposizioni degli artt. 31 e 32 del D. Lgs. 199/2021 e relative disposizioni attuative, del territorio dei Comuni di Ivrea, Albiano d’Ivrea, Caravino e egli altri Comuni serviti dalla Cabina 1315”*, come meglio descritto e precisato all’articolo 2 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

l’Associazione in oggetto si è costituita in data 13/06/2024 con atto a rogito del Dott. Sergio D’Arrigo, notaio in Ivrea, rep. n. 46534, registrato presso la Direzione Provinciale II dell’Agenzia delle Entrate di Torino il 14/06/2024 al n. 25916 serie 1T;

l’Associazione, con nota acquisita al prot. n. 49102 del 19/11/2024, in osservanza delle disposizioni normative di cui alla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, successivamente modificata dalla D.G.R. n-18-5603 dell’11/09/2017, ha provveduto ad inviare l’integrazione documentale richiesta, sottoscritta dal Legale Rappresentante *pro tempore*, attestando, a costituzione del patrimonio iniziale, un fondo di riserva indisponibile di importo pari a € 15.000,00 (euro quindicimila virgola zero zero), che sarà indicato in una specifica voce del passivo dello stato patrimoniale del primo bilancio di esercizio dell’Associazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al n. 1588 del Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, dell'Associazione "Comunità Energetica Rinnovabile del Canavese Ivrea 1315" con sede in Ivrea (TO), Via dei Cappuccini 22/A. Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

Associazione Comunità Energetica del Canavese Ivrea 1315

Statuto

Art. 1. Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "Associazione Comunità Energetica del Canavese Ivrea 1315".

1.2 L'Associazione ha sede in Ivrea, via dei Cappuccini n. 22/A.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito del Comune di Ivrea potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporterà modifica dello Statuto.

1.3 L'Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Associati ai sensi del successivo art. 14.

1.4 L'Associazione è un ente autonomo e richiederà il riconoscimento della personalità giuridica.

1.5 Il controllo, attraverso la nomina della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, del Revisore e attraverso le deliberazioni di indirizzo, è attribuito agli Associati Ordinari.

Art. 2. Oggetto e scopo

2.1 L'Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione



LA PAGINA INVIOLATA

di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021 o relative disposizioni di attuazione, e svolgerà la sua attività esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte avendo come riferimento prioritario il territorio dei Comuni di Ivrea, Albiano d'Ivrea e Caravino e degli altri Comuni serviti dalla Cabina 1319.

A tal fine l'Associazione potrà acquistare o realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità da produttori terzi per perseguire la finalità dell'autococonsumo virtuale. L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o gestiti dall'Associazione è utilizzata prioritariamente, ove possibile, per l'autococonsumo istantaneo in sito ovvero, ove ciò non sia possibile, per l'autococonsumo virtuale da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo all'Associazione. L'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà o gestiti dall'Associazione può essere accumulata o venduta anche, laddove possibile, tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.

2.2 L'Associazione non ha scopo di lucro ed il suo obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali agli Associati e alle aree locali in cui opera.

In particolare l'Associazione persegue, oltre alle finalità

di favorire tra i suoi Associati l'autococonsumo virtuale dell'energia prodotta dagli impianti nella disponibilità dell'Associazione non i conseguenti benefici ambientali, le seguenti ulteriori finalità:

riduzione dei costi sociali ed ambientali della produzione e consumo dell'energia;

sensibilizzazione sui temi del consumo consapevole dell'energia e incentivazione al risparmio energetico.

2.3 L'Associazione, o il terzo da essa individuato, è il referente e mandatario degli Associati per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

2.4 Ricavi derivanti dall'energia condivisa sono utilizzati secondo i criteri stabiliti nel "Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autococonsumo" ("Regolamento") e possono essere utilizzati anche per il perseguimento di tutte le finalità dell'Associazione.

2.5 Oltre alla gestione delle comunità energetiche rinnovabili e alle finalità di cui all'art. 2.1, l'Associazione può comunque svolgere una o più delle seguenti attività:

(1) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili;

3.1 Sono ammessi all'Associazione i clienti finali in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 d.lgs. 199/2021 e disposti attivamente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 3.4, a condizione che dispongano di un conto

3.3 Gli Associati di cui al precedente articolo 3.2 sono ripartiti tra Associati che sono enti locali territoriali ("Associati Ordinari Enti Locali") e Associati diversi dagli enti locali territoriali ("Associati Ordinari"). Gli Associati che abbiano la qualifica di cui all'art. 3.1 ma non quella di cui all'art. 3.2 sono indicati come "Associati



Generale".

3.4 La impresa sono ammesse a condizione che la partecipazione all'Associazione non costituisca l'attività commerciale e industriale principale e che non siano grandi imprese.

3.5 La partecipazione è aperta a tutti i consumatori di energia elettrica residenti nella zona di servizio, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito e vulnerabili, fermo restando che il controllo è riservato agli Associati Ordinari.

3.6 Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa ove stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e, per la prima volta, nell'atto costitutivo, salvo motivate eccezioni.

3.7 Le qualità di Associato dà diritto:

- a partecipare alla vita dell'Associazione;
- a partecipare alla configurazione di riferimento gestita dall'Associazione e accedere ai contributi e agli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia, fermo il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
- ad essere informato delle iniziative organizzate;
- a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell'Associazione.

3.8 Gli Associati mantengono i loro diritti di cliente finale per il consumo di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

3.9 Colui che intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda, conforme al modello predisposto dall'Associazione, e sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo: tale funzione può essere delegata, con riferimento agli Associati persone fisiche consumatrici, anche ad un componente del Consiglio Direttivo che informa il Consiglio Direttivo dell'attività svolta. Nel caso di ammissione di un Associato nella categoria degli Associati Ordinari Enti Locali è richiesto anche il consenso della maggioranza degli Associati Ordinari Enti Locali esistenti.

3.10 Gli Associati che abbiano diritto ai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa devono approvare il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autonomia di cui all'art. 3 relativo alla configurazione di appartenenza, e riceveranno, all'atto dell'adesione, adeguata informativa sui benefici che potranno ricevere dai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al netto di quelli destinati a copertura dei costi dell'Associazione e alle finalità dell'Associazione. L'Associazione opera in forza di mandato senza rappresentanza conferita dagli Associati. In ogni caso gli Associati devono



aver firmato tutti i documenti predisposti dall'Associazione, dal SED e dall'Aera per consentire la loro partecipazione alla condivisione dell'energia e agli incentivi riferibili alla configurazione di appartenenza.

Art. 4. Associati sostenitori

4.1 Possono essere ammessi, con deliberazione del Consiglio Direttivo, quali Associati Sostenitori ("Associati Sostenitori") persona fisica e giuridica che partecipa all'Associazione per mantenerne la finalità, sostiene comunque grandi imprese e imprese la cui partecipazione alla comunità costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

4.2 Gli Associati Sostenitori possono partecipare ai servizi dell'Associazione che non siano riservati agli Associati secondo le regole stabilite, nel rispetto del presente Statuto, dal Consiglio Direttivo.

Art. 5. Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo

5.1 Per ciascuna delle configurazioni di comunità di energia rinnovabile gestita dall'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo è approvato il Regolamento, e con eventuali varianti, relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs.

199/2021, al quale gli Associati sono tenuti ad aderire.

5.2 Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia istantanea condivisa è l'Associazione in persona del Consiglio Direttivo. Per la responsabilità ultima del Consiglio Direttivo, l'attività di predisposizione e attuazione del riparto può essere delegata a terzi e attribuita al referente nominato ai sensi della normativa applicabile.

5.3 Il Regolamento è riferito ai contributi e incentivi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta da impianti dell'Associazione e della disponibilità dell'Associazione ad aderire nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni attuative degli artt. 31 e 32 d.lgs. 199/2021 e in conformità ai seguenti principi e criteri:

ai ricavi di ciascuna configurazione derivanti dall'autoconsumo virtuale sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi dell'Associazione, ivi inclusi:

- i costi generali di gestione dell'Associazione, da suddividere in parti uguali in caso di pluralità di configurazioni;
- i costi di investimento per la realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riferimento della configurazione medesima, per la remunerazione degli eventuali investimenti degli Associati, per la messa a disposizione



degli impianti da parte di Associati e di terzi, e, in generale, i costi di gestione della configurazione,

che non siano coperti da altri ricavi dell'Associazione medesima;

b) una porzione dei contributi derivanti dall'autoc consumo virtuale (compensazione maggioritaria) e utilizzazione, per le finalità istituzionali dell'Associazione, inclusa la fornitura di benefici economici, sociali e ambientali alle aree locali in cui opera;

c) l'eventuale eccedenza dei contributi derivanti dall'autoc consumo virtuale può essere attribuita agli Associati che con i loro autoc consumo abbiano contribuito alla restituzione dei contributi.

5.4 In ogni caso l'attribuzione di ricavi derivanti dall'autoc consumo virtuale dell'Associazione a imprese e a territori ove non sono situati impianti di produzione nella disponibilità dell'Associazione è effettuata nei limiti previsti dalla normativa applicabile ed è esclusa l'attribuzione della tariffa premio e di altri contributi derivanti dall'autoc consumo virtuale ai soggetti a cui, sulla base della normativa applicabile, non è consentito l'accesso.

5.5 Al fine di garantire il rispetto delle previsioni di cui ai precedenti paragrafi 5.3 e 5.4, l'Associazione tiene una contabilità separata relativa alla tariffa premio eccedenza che può essere destinata esclusivamente ai

consumatori diversi dalle imprese e ai territori ove sono ubicati gli impianti di produzione.

Art. 6. Perdita della qualità di Associato

6.1 I soggetti che perdono i requisiti di ammissione di cui al precedente art. 3.1, salvo che siano stati ammessi come Associati Sostenitori, perdono la qualità di Associato e quelli che perdono i requisiti di cui al precedente art. 3.1, ma non quello di cui al precedente art. 3.1, perdono la qualifica di Associato Ordinario e acquisiscono quella di Associato Generale. La perdita dei requisiti e la conseguente esclusione è accertata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Tale verifica può essere delegata ad un componente del Consiglio Direttivo, fatto salva la possibilità dell'Associato che abbia subito la denuncia di chiedere che questa sia rivista dal Consiglio Direttivo. La perdita da parte dell'Associato dei requisiti che consentono l'attribuzione di contributi per effetto dell'autoc consumo virtuale comporta esclusivamente la venir meno del suo eventuale diritto di attribuzione dei contributi in funzione dell'autoc consumo virtuale.

6.2 Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, approvata con una maggioranza di due terzi dei componenti, gli Associati possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni degli

organi associativi.

6.3 Gli Associati hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione e di uscire dalla configurazione della comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione con comunicazione scritta inviata all'Associazione, che ha effetto alla fine del mese successivo a quello in cui tale comunicazione è stata ricevuta dall'Associazione, salva raccolta delle pareri di attribuire un termine di efficacia più lungo.

6.4 A decorrere dall'efficacia della deliberazione di adesione o della dichiarazione di recesso viene meno ogni diritto dell'Associato all'esercizio dei diritti amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione all'Associazione e alla configurazione della comunità energetica.

Art. 7. Patrimonio, entrate, esercizio sociale e bilancio di esercizio

7.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo iniziale costituito dagli Associati;
- dai beni mobili e immobili di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva;
- da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti che siano espressamente destinati ad integrazione del Patrimonio.

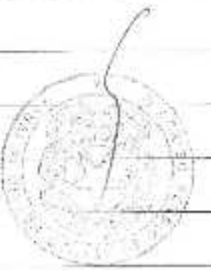
Le Entrate dell'Associazione, destinate a coprire i costi

dell'attività ordinaria, sono costituite:

- dalle quote associative annuali che possono essere determinate in modo differenziato e secondo dalla categoria di Associati;
- dai ricavi e proventi delle attività svolte dall'Associazione;
- da altri contributi pubblici o privati, nazionali o comunitari, occasionali o periodici;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione che non sia rappresentata imputata al Patrimonio.

7.2 Il Consiglio Direttivo delibera sull'impiego delle Entrate e delle componenti patrimoniali disponibili, comunque tali da assicurare l'adeguatezza dello stesso alla realizzazione degli scopi e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte e che non può in nessun caso essere ridotto al di sotto della somma costituente il fondo iniziale.

7.3 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il raggiungimento dello scopo associativo e, in ogni caso, impiegati prioritariamente per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, e poi per il potenziamento delle attività della Associazione o per l'acquisto di strumenti per l'incremento o il miglioramento della sua



attività.

7.4 Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, potranno assumere obbligazioni e impegni di spesa solo nei limiti delle previsioni del bilancio preventivo approvato, anche su base pluriennale o delle relative variazioni.

7.5 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

7.6 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio di esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31

dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il bilancio contiene una specifica sezione in cui si dà informativa di come sono stati utilizzati gli incentivi che sono il risultato dell'autocostruzione degli Associati e del rispetto dei principi del Regolamento interno e della normativa applicabile.

Art. 8. Organi

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

Art. 9. L'Assemblea

9.1 L'Assemblea rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

9.2 Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, previa convocazione degli Associati da parte del Presidente, Vicepresidente o altro componente del Consiglio Direttivo su delega del Consiglio Direttivo stesso, mediante comunicazione scritta contenente gli argomenti all'ordine del giorno, anche in via telematica (lettera raccomandata oppure tramite posta elettronica certificata ovvero email ordinaria ecc.) inviata a tutti coloro che ne hanno diritto a termini di Statuto almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, o, in alternativa, mediante affissione presso la sede sociale o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, contenente l'ordine del giorno. In caso di invio di comunicazione agli Associati l'indirizzo di convocazione sarà l'ultimo indirizzo noto all'Associazione mediante comunicazione scritta da ciascun soggetto avente diritto di partecipare all'Assemblea. Nei casi in cui gli Associati ordinari e gli Associati Generali abbiano diversi diritti all'interno dell'Assemblea si procederà a votazioni separate

per ciascuna categoria di Associati presente all'Assemblea.

9.3 L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

a) approvazione del bilancio consuntivo;

b) nomina e revoca componenti il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto al successivo articolo 9.4;

c) nomina dell'organo di Revisione dei Conti;

d) determinazione di compensi a favore dell'organo di Revisione dei Conti, nei limiti e in conformità alla legislazione tempo per tempo vigente;

e) indirizzi sulla gestione dell'Associazione, sulla redazione del Regolamento e sui controlli da effettuare in merito al rispetto della legge e dello Statuto, vincolanti ove deliberati come previsto al successivo paragrafo 9.8;

f) modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo;

g) scioglimento e messa in liquidazione, nomina e poteri dell'organo di liquidazione e devoluzione del patrimonio.

9.4 Ogni Associato ha diritto a un voto.

9.5 Hanno diritto di voto gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

9.6 Ogni Associato può farsi rappresentare nelle assemblee con delega scritta sola da un altro Associato indipendentemente dalla categoria di appartenenza anche sulla base di una delega speciale a tempo indeterminato prevista per tutte le assemblee, senza limiti rispetto al numero di voti che possono essere esercitati dall'Associato

delegatario. Tutte le deleghe possono essere revocate in ogni momento. Le società, enti e persona giuridiche possono partecipare alle assemblee con delega rilasciata ai propri amministratori, dirigenti e a terzi. Nel caso di delega di Associati alla società, ente e persona giuridica, il delegato della società o dell'ente può esercitare il diritto di voto per tutti gli Associati che hanno delegato la società, enti e persona giuridica.

9.7 L'Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno il 50% degli Associati in prima convocazione e qualunque sia il loro numero in seconda convocazione, e delibera a maggioranza dei presenti (e nel caso di diritti attribuiti ad una categoria di Associati, a maggioranza degli Associati della categoria di Associati interessati).

9.8 Le modifiche dello Statuto che riguardino la finalità dell'Associazione, i diritti degli Associati Ordinari Locali e degli Associati Ordinari sono validamente assunte solo ove approvate dalla maggioranza degli Associati Ordinari Enti Locali e dalla maggioranza degli Associati Ordinari presenti in assemblea. Le deliberazioni che concernono indirizzi relativi alla gestione dell'Associazione inclusa la redazione del Regolamento sono vincolanti solo ove siano state approvate dalla maggioranza degli Associati Ordinari Enti Locali e dalla maggioranza degli Associati Ordinari presenti in assemblea. Le deliberazioni che approvano i



Bilancio e nominare il Revisore sono considerate approvate ove siano state approvate dalla maggioranza degli Associati Ordinari Enti Locali e dalla maggioranza degli Associati Ordinari presenti in Assemblea. Tutte le altre deliberazioni dell'Assemblea si considerano approvate se hanno ottenuto l'approvazione da parte della maggioranza degli Associati presenti all'Assemblea.

9.9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Consigliere a ciò delegato dal Consiglio Direttivo.

9.10 Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto degli Associati intervenuti.

9.11 Dalle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10. Il Consiglio Direttivo

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, nominati anche tra non Associati.

10.2 La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.

10.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i Consiglieri possono essere rieletti.

10.4 Gli Associati Ordinari Enti Locali hanno diritto di

nominare, a maggioranza degli Associati Ordinari Enti Locali presenti nell'Assemblea, due componenti gli Associati Ordinari hanno diritto a nominare, a maggioranza degli Associati Ordinari presenti nell'Assemblea, tre componenti del Consiglio Direttivo. Gli Associati Generali hanno diritto a nominare, a maggioranza degli Associati Generali presenti nell'Assemblea, due componenti del Consiglio Direttivo.

10.5 Qualora venga meno un Consigliere, la categoria di Associati che ha nominato il componente vacante deve provvedere alla sua sostituzione. A tal fine il Consiglio Direttivo provvede all'immediata convocazione dell'Assemblea della categoria di Associati che deve provvedere alla sostituzione.

10.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.7 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente (da scegliersi tra i componenti designati dagli Associati Ordinari Enti Locali), un Vicepresidente ed un Tesoriere che ha il compito di riscuotere le quote associative, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con gli istituti bancari con finalità di effettuare depositi e prestiti.

10.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o su sua fatta richiesta da

almeno due dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio preventivo e del bilancio di esercizio e la determinazione della quota associativa.

10.9 L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.) ai Consiglieri e al Revisore o Revisori del Conto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 48 ore di preavviso mediante posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.).

10.10 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'assemblea la prova di tale identificazione, che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati senza necessità che il Presidente o il Segretario, quest'ultimo ova nominato, si trovino nello stesso luogo.

10.11 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti (che nei limiti dei poteri conferiti hanno la legale rappresentanza dell'Associazione) e può nominare collaboratori e consulenti. In particolare, e a titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo:

a) approva nel mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno successivo e nel mese di marzo il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

b) approva, per ciascuna configurazione gestita, il regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di anticonsumo di cui all'art. 3 e i regolamenti necessari alla gestione della Associazione;

c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;

d) decide l'assunzione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;

e) delibera sull'istituzione e la cessazione di rapporti di



lavoro;

f) delibera in merito alla stipulazione ed all'approvazione di tutti ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento della finalità istituzionali;

g) delibera su eventuali accordi di collaborazione fra l'Associazione ed altri enti pubblici o privati;

h) nomina il Presidente, la Vicepresidente e un Tesoriere fra i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;

il può nominare e revocare un Delegato, cui può delegare, mediante procura, parte delle proprie attribuzioni ed attendere compiti.

Art. 11. Il Presidente

11.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno tra i componenti designati dagli Associati Ordinari Enti Locali.

11.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

11.3 Il Presidente vigila sulla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, in caso di necessità e urgenza può agire con i poteri del Consiglio da sottoporre alla sua approvazione nella prima

riunione utile.

11.4 In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente se nominato, cui compete parimenti la rappresentanza legale dell'Associazione. La firma del Vicepresidente costituisce innanzi ai terzi attestazione della sussistenza dell'assenza o impedimento.

Art. 12. Il Direttore

12.1 Il Direttore, ove nominato, sovrintende alla gestione dell'Associazione e delle iniziative intraprese. Il Direttore ha i poteri che gli sono conferiti, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente mediante procura notaria riguardante singoli atti o categorie di atti.

Art. 13. Revisore dei Conti

13.1 L'Assemblea, non i voti degli Associati Ordinari Enti Locali e degli Associati Ordinari, nomina un Revisore dei Conti iscritto al relativo albo dei revisori legali dei Conti. Il Revisore resta in carica per un triennio e si astiene sui bilanci, verificando il rispetto dei principi contabili e delle norme statutarie.

13.2 Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione annuale; può controllare la consistenza di massa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e procedere, anche

Io sottoscritto dott. Sergio D'Arrigo, Notaio
in Ivrea (To), iscritto nel Collegio dei Distretti
Notarili Riuniti di Biella ed Ivrea, ATTESTO che la
presente copia, che consta di dieci fogli
e due mesi fogli è conforme al suo originale.

Si rilascia per uso ai capi
Ivrea, il 14 giugno 2011

